

R.G. 2/2006 A.S. (L.M.)

Sent. 181/2006



02985/A

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione 2^a Civile CF 07795580153

Così composto:

1) Dott. Bartolomeo Quatraro *Presidente*

2) Dott. Giuseppe Blumetti *Giudice*

Rep. 208/2006

3) Dott. Roberto Craveia *Giudice*

sulla domanda di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza
proposta da

- CIT Viaggi spa

ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, 2°
co. del D.L. 23/12/2003 n.347 convertito con modificazioni dalla L.18/2/2004
n.39 e successive altre modificazioni

pronuncia

la seguente

SENTENZA

Fatto

Nel corso di un procedimento prefallimentare radicato avanti alla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano, la

- CIT Viaggi spa

veniva ammessa alla procedura di A.S. (a norma dell'art. 2, 2° co. del citato
D.L. 23/12/2003 n.347 convertito con modificazioni dalla L.18/2/2004 n.39)
con decreto del Ministro delle Attività Produttive pubblicato l'8/3/06 (ed in pari
data trasmesso al Tribunale di Milano) nominando commissario straordinario
l'avv. Ignazio Abrignani, con studio in Roma, P.le delle Belle Arti, 8 – tel.
06/3221985 ed in Milano, via Mazzini,20 – tel. 02/72002404.

La suddetta società depositava quindi nella cancelleria di questo Tribunale domanda di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4 del D.L. succitato.

Il Tribunale convocava all'udienza collegiale del 16/3/2006 ore 12.00 il commissario straordinario e la società ricorrente, i quali prendevano visione del decreto di convocazione in data 9/3/2006 e nel termine del fissato dal Tribunale il commissario depositava una memoria.

All'udienza del 16/3/2006 la società chiedeva l'accoglimento della domanda proposta.

Diritto

La domanda di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/12/2003 n.347 (convertito con modificazioni dalla L.18/2/2004 n.39) va accolta.

Va opportunamente rilevato:

- 1) in via pregiudiziale, che non v'è contestazione sulla (e comunque è documentalmente provata la) competenza per territorio del Tribunale di Milano
- 2) in via preliminare, che sussiste il rapporto di controllo (diretto o indiretto) tra la CIT spa e le altre società (tra le quali quella ricorrente) richiesto dall'art. 80 del Decr.Legisl. n.270/99, come già accertato dal Ministero delle Attività Produttive e confermato da questo Tribunale
- 3) nel merito, che sussiste il requisito dimensionale occupazionale richiesto per l'ammissione alla procedura di A.S. dall'art. 1 del citato Decr.Legisl. 347/03 (come modificato dalla L.28/1/2005 n.6, di conversione del D.L. 29/11/2004 n.281) in quanto nell'anno che va dall'1/2/2005 al 22/2/2006, la media dei dipendenti a tempo indeterminato e stagionali occupati nelle società del "gruppo CIT" ammesse alla procedura di A.S. (accertata in base al criterio restrittivo delle c.d. Unità Lavorative Annue (U.L.A.) utilizzato anche dalla circolare n.900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria ed utilizzato dalla Commissione CEE) è stata

pari a 525,3 se si considerano anche solo i dipendenti della società olandese Frantour Maarsen BV facente parte del gruppo e comunque pari a 500,5 unità lavorative (se si considerano solo i dipendenti delle società italiane in A.S.) numero che, nel periodo 1/2/06 - 22/2/06 si è incrementato di qualche altra unità

- 4) nel merito, che lo stato di insolvenza (inteso tanto nell'accezione di cui all'art. 5 L.F., quanto in quella di "stato di crisi") è confessato dalla ricorrente, confermato dal commissario straordinario, e rilevato in sede prefallimentare ed ora confermato dal Tribunale, in base agli atti della lunga istruttoria prefallimentare ed alla documentazione prodotta al Ministero ed a quella depositata in cancelleria

P.Q.M.

il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da

- CIT Viaggi spa

in Amministrazione Straordinaria; *con sede in MI, Via A. Saffi n. 23* 

- 1) accerta e dichiara che la stessa versa in stato di insolvenza;
- 2) dichiara che la presente sentenza determina, a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al Decr.Legisl. n.270/1999, in quanto compatibile;
- 3) nomina il dr. Bartolomeo Quatraro giudice delegato alla procedura;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della CIT Viaggi spa il termine di gg. 60 dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione;
- 5) dispone che l'esame dello stato passivo avverrà all'udienza del
3/7/2006 ore 12.00
nel termine di trenta giorni da quello fissato sub 4);
- 6) ordina che la presente sentenza :

- a) sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17, 1° e 2° co. L.F., in applicazione estensiva di quanto stabilito dall'art. 8 n.3 Decr.Legisl. n. 270/1999
- b) sia pubblicata nel dispositivo, sul sito www.fallimentitribunalemilano.net gestito da Planet Com, e sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, edizioni regionale e nazionale (in base alla convenzione distrettuale) e Sole 24 Ore, a cura del commissario straordinario, ed a spese ^{delle parti che sig} in applicazione estensiva dell'art. 94 del Decr.Legisl. n. 270/1999;
- 7) ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura del cancelliere, anche al Ministro delle Attività produttive entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 16/3/2006

Il Presidente
R. Aquilino

